

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 88 del 29/04/2010 - rif. PREC 9/10/L

Parere di Precontenzioso n. 88 del 29/04/2010 - rif. PREC 9/10/L d.lgs 163/06 Articoli 131, 86 - Codici 131.1, 86.1

I costi della sicurezza, sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture, devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attività. Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Del resto, il dato richiesto fornisce un parametro per valutare la congruità delle offerte anche nelle ipotesi in cui non si proceda alla verifica delle offerte anomale (cfr. determinazione 3/2008).